

il quale si legge per alcune sospen-
sioni di termini, e restituzione in
tempo, e per alcune altre facilitazioni
a favore dei militari in attività di
servizio durante la guerra dell'indipen-
denza italiana.

Segue

Sempre i legislatori riputarono in-
-quisibili di speciali favori i cittadini
che militando in guerra pongono per so-
patia le vite loro a continuo pericolo.
Così, durante la guerra, le disposizioni
dominano, e i testamenti militari ovunque
perfino esenti da quelle solennità, che
non furono trovate ad impedire le fedi,
e rendere più unita la volontà dei testatori.
Il nostro Codice civile sull'argomento della
prescrizione prevede anzi che all'art. 2956
il caso dell'agguerra per militare servizio
a cagion di guerra; ma non meno è
fatto degli altri termini che fatalmente
decidono, e che possono riuscire alla
perdita irreparabile di un diritto, perche
i soldati in campo sono da altro pensiero
occupati che da quello dei domestici affari,
e facilmente possono trovarsi nella
impossibilità di attendere alla difesa
delle loro sostanze, ed alle liti vertenti,
o che vengono loro interrotti nel tempo
della loro lontananza.
Che anzi la sospensione della prescri-
zione di cui parla il citato art. 2956
risguarda soltanto la testamentaria,
e non le altre, che si costituiscono in
minor tempo, e delle quali si
tratta nella sezione 3.^a cap. 5.^o

del Tit. 26. lib. 3. pochi tali ben-
zioni secondo l'art. 210. concerno soltanto
ogni qualità di persone.

Il Codice francese era ordinato
ancor meno liberale verso i militari,
non avendo ammesso inpa-lesauve
ordinarie atte a sospendere il corso
della prescrizione, quella dell'opona
a causa della milizia, in guerra;
ma però, quando que codice si pro-
mulgava, già v'era una legge
speciale della Repubblica francese
delli 6. Brumajo anno 5. che fu
mantenuta in vigore insino a tanto
che venne conclusa la pace europea
dell'anno 1815. la qual legge am-
plificamente provvedeva alla conser-
vazione dei diritti d'ogni maniera
spettanti ai defensori della patria
Servio, o Seguro, parvi soprattutto con-
veniente, ed anzi necessario, che con l'ordi-
ne solitudine dal canto vostro s'intenda
a tutelare le ragioni dei vostri valorosi
soldati, finché non abbia terminata la guerra
sull'indipendenza italiana: non creda
valga il dir, che la sospensione dei ter-
mini, e le restituzioni in tempo popo-
laro di troppo offendon le ragioni que-
site ai tori, perché non v'ha fra i
cittadini chi non senta il beneficio
della comune difesa, e perché intan-
tamente nulla ha d'iniquo quella
legge che mira solo alla conservazione

al civile e perciò per alcun tempo furono
le ragioni che mossero i legislatori ad
introdurre il rinvio della prescrizione.

Alla non basta ancora. Nella passata
campagna si fece anzi sentire per alcuni
il bisogno di spedire dal campo certe forze
o generali o speciali per la trattazione
dei loro affari; ma non avremmo copia
né di soldati, né di carta da bollo; né
poteremo quindi rivestire quegli atti
delle formalità che vuole il codice civile.

A questo si potrebbe anche ricorrere col
mezzo di un istituzionale provvedimento.

Ho pertanto l'onore di proporre alla
sanzione della Camera un progetto di
legge, che avuto riguardo alla bontà
del fine, io non dubito, verrà deguato
del suo favore.

Allo Alberto

eu eu eu eu

Art. 1.^o

Ut in eo che dispone l'art. 2356
del Codice civile intorno alla prescri-
zione, durante la guerra, non si fa
luogo tanto ai militari in attività
di servizio ed alcune prescrizione

di istanza.

Simone perciò sospende la decadenza
del termine.

Art. 2.^o

Il Magistrate, tribunali, e Giudici

sono autorizzati a ricorrere ai militari
in un nel precedente articolo restituendo
in tempo utile alle presunzioni si con-
tratta il Codice civile nel lib. 3. Tit. 21
cap. 1. sezione 3.^a

Sono pure autorizzati a ricorrere loro,
secondo le qualità dei casi, e la natura
della incertezza straordinaria dilazioni, e
restituzioni in tempo, ed anche per la
interposizione, ed introduzione delle
appellazioni

Art. 3.^o

Qualunque restituzione in tempo, in
fanza della presente legge, dovrà essere
domandata nel termine di un anno
dopo alla pubblicazione della pace,
e dopo l'espulso servizio dal militare
servizio attivo, che il richiedente abbia
ottenuto.

Art. 4.^o

Militari in attività di servizio
in tempo di guerra che si trovino
agenti dallo Stato oppure in alcuna
delle provincie che furono unite
agli antichi Stati, possono fare per
privata scrittura, ed in carta non
timbrata quelle procure, per cui
dall'art. 1112. del codice civile è
prescritta la solennità dell'atto
pubblico

Art. 5.^o

Le procure fatte dai militari per
privata scrittura devono essere sottos-
critte o sottoscritte col mandante,

e da due testimoni, alla presenza,
per le truppe di terra, di un maggior
o di un ufficiale di grado superiore,
o di un capitano di guerra, destinato
al seguito dell'esercito, o di un Commis-
sario di guerra; e per quelle di
mare dell'ufficiale comandante il
battimento, ovvero del commissario di
marina, da cui si deve certificar la
verità delle firme, o dei segni del-
mandante: e dei testimoni.

La firma dell'ufficiale, capitano, o
Commissario è quindi legalizzata dal
Ministero di Guerra e Marina.

Art. 6.

Quelle di tali procure, che vanno
sottoposte all'iscrizione secondo
gli articoli 1120 e 1121 del Codice
civile, non sono producbili in giu-
dizio, e non può farne nessun
altro uso, se prima non s'ugoc-
tinate ed innuante a termini
dell'art. 1125.

Art. 7.

La presente legge opera in avere il suo
effetto un mese dopo finita la guerra dell'in-
dipendenza italiana, e pubblicata la pre-
sente.

Art. 8.

Il detto Ministero di guerra e giustizia,
di guerra e marina, e delle finanze, sono
incaricati dell'esecuzione della presente.

13 Feb. 1849.

Prop. 9.

N.º 13.

Sospensione di termini giuridici
ed altre facilitazioni a favore dei
militari in attività di servizio durante
la guerra

Relazione della Commissione
intorno alla proposizione g. n. 12

Vista nella tornata del 17 Marzo

Vigorelli

Le Considerazioni di giustizia, e di generale Convenienza che indussero il sig. Ministro di Grazia e Giustizia a presentarci un progetto di legge per accordare la sospensione di termini giuridici ed altre facilitazioni a favore dei Militari in attività di servizio, durante la guerra, trovansi così bene svolte nella relazione che accompagnò lo stesso progetto di legge, e sono sì altrettanto convincenti che la Commissione la quale ebbe ad occuparsene non solo si affrettò senza esitazione al pensiero che lo dettava, ma lo riconobbe ancora meritevole di qualche maggiore sviluppo a scanso singolarmente dei dubbj e delle divergenze cui potette lasciare luogo nella sua discussione.

Egli è di fatto atto di giustizia, di cui l'esempio si vede sino alle antiche Romane leggi, lo accordare una posizione privilegiata al patriottismo di quei prodi che stanno per esporre nuovamente la loro vita pel bene comune, ed è per altra parte atto di generale Convenienza il contribuire in ogni miglior modo ad accendere nell'animo dei difensori della Patria il coraggio che dipende non poco dalla persuasione della sicurezza dei loro domestici interessi.

Queste ragioni poi che sorgono in favore dei Militari in attività di servizio durante la guerra passano alla Commissione dovere egualmente ^{indagare} ~~considerare~~ le altre persone che si si trovano addette, come per esempio gli ufficiali di sanità ai quali non si potrebbero ragionevolmente rifiutare gli stessi benefici in vista dei servizi talvolta non meno pericolosi, e sempre importanti che da essi si attendono e vediamo più tosto opportuno di assistersi sin d'ora che si credesse conveniente di estendere ^{alle persone ed} ~~applicare~~ applicarle al servizio dell'Armata allora di terra e di mare ogni disposizione della legge di cui si tratta, come già si praticò in Francia colla legge del 6 Brumaio anno 5°

Ciò premesso noi dobbiamo dichiararci che appunto il malfatto nome di questa legge, e delle divergenze cui sopra lascia luogo nella giurisprudenza dei Magistrati di Francia ci portarono a divergere alquanto dal progetto del sig. Ministro di Grazia e Giustizia il quale partendo dal disposto dell'art. 2386 del Codice Civile che si restringe sostanzialmente alla sola prescrizione trentennaria passò tutto

a ritirare i militari dalla perenzione d'istanza e quindi nell'art. 2. del suo progetto propose la sostituzione in tempo contro alle prescrizioni di cui tratta il Codice Civile nel lib. 3. tit. 24 Cap. 5. Sez. 3^a

Parve di fatti alla Vostra Commissione che all'oggetto altresì di distinguere ciò che dipende dalle leggi Civili da ciò che rispetta le leggi di procedura, le quali sinora non ammettono presso di Noi la perenzione d'istanza propriamente detta, convenga in primo luogo occuparsi della perenzione in genere nel proprio suo significato, in secondo luogo degli altri termini provvisori portati dalle leggi Civili, ed in terzo luogo dei termini giuridici.

Rispetto alla perenzione la Vostra Commissione opinò che a favore dei Militari ed altre persone delle quali si tratta se ne debba indistintamente sospendere la decadenza durante la guerra, tocchi abbraccia la già concessa funzione dalla perenzione transitoria, le prescrizioni a Minor tempo che vennero contemplate nell'art. 2. del progetto del Sig. Ministro, e le prescrizioni portate da leggi e regolamenti speciali di cui è cenno nell'art. 2413 del Codice Civile quali sarebbero quelle in materia di diritti finanziari che non possono ragionevolmente avere un trattamento migliore dei diritti dei privati.

Oltre di ciò l'esplicita sospensione in genere della decadenza di qualsiasi perenzione a danno delle persone di cui si tratta presunta per una parte tale chiarezza da escludere affatto il dubbio cui lascia luogo in Francia la legge del 6 Brumario Anno 5^o, e per altra parte esclude quell'arbitrio che ripete più o meno inevitabile nelle sostituzioni in tempo ^{talora in facoltà} ~~complette~~ di Tribunali, le quali lascerebbero ancora luogo alle speje di non poche liti per attardate.

Si dovrebbe poi tratto meno rincorrere il perfisso la sospensione delle perenzioni alla sostituzione in tempo contro le medesime, in quanto che ~~tantochè~~ l'azione della perenzione ha sempre un non so che d'odioso, il Codice Civile prescrive che non possa ritirarsi d'ufficio dal giudice, la sempre ancora in certi casi col rimedio del Giuramento, ed in somma non si fa sommamente tosto ad alcune escludendo e massime per un motivo d'interesse pubblico questo straordinario mezzo di perdere le proprie ragioni ed acquistare le altrui.

Simondo ora agli altri termini che non costituiscono

propriamente una prescrizione, ma che può sono
ben diversi dai termini giuridici, come per
ragione d'esempio il termine di dieci anni che l'art.
1395 del Codice Civile accorda per l'azione in nullità
o rescissione di qualunque Convenzione, quello di cinque
anni che l'art. 1681 concede per la lesione nella
vendita, e quello di cinque anni che l'art. 352
stabilisce per la liberazione dalla tutela la Camera
Commissione ha creduto doverci anche venire in
sollievo per questi ed altri Consimili Casi non
infrequenti riguardo ai Militari ed altre persone
che trattasi di favorevoli, se non che invece di proporci
egualmente la sospensione assoluta di questi
termini presuntivi, si limita a proporci la
sospensione della loro scadenza, locchè la pare
condiversi meglio coi dritti dei terzi.

La differenza non liene sta in ciò che la sospensione
assoluta lascerebbe inibito tutto il tempo che
~~effluirebbe~~ ^{inibirebbe} decorre, quando in vece il ~~termino~~
~~termino~~ ^{lasciandolo} decorre anche intieramente a seconda
dei diversi casi postati, ^{ma non spivate} rimarrà solo salvo per
espirazione quel tanto di tempo che stimerete di
concedere dopo cessata la causa della sospensione
e che sarà da postularsi nell'art. della legge del
quale parleremo in appresso.

Parce poi ciò tanto più opportuno nell'interesse dei
terzi ^{in quanto che} ~~impedire~~ li termini presuntivi di cui
^{si vorrebbe altri abbreviare} ~~parliamo~~ ^{quale} ~~abbreviare~~ ^{da parte}
che ^{che} come il ritegno Convenzionale casi
frequente presso la gente di campagna, ^{ampliano}
nel Codice Civile una proroga in favore di ~~tribunali~~ ^{tribunali} e la
Commissione parte dal principio che li Militari
ed altre persone cui trattasi di venire in sollievo
non vengano a soffrire pregiudizio per la profonda
difficoltà per non dire impossibilità in cui trovansi
di curare li loro interessi, ma questa cessata
non trovansi avvantaggiati ad altrui pregiudizio.

Parlando finalmente dei termini giuridici si deve che
la Camera Commissionale onde non interrompere
il corso della giustizia, opinò che li Medesimi
in generale abbiano il loro corso salva in questa
parte ai Tribunali la facoltà proposta dal Sig.
Ministro di accordare proroghe e sostituzioni
in tempo anche nella materia finora interdetta delle
appellazioni, se non che invece di farne dipendere
la concessione dalla qualità dei Casi e dalla natura
delle circostanze preferibile che conceda qualche
giusta causa nel merito, locchè dubela meglio

i diritti dei terzi, modera l'arbitrio dei Tribunali
e lascia anche luogo all'appello dai loro giudicati.
Queste sono le basi che conducono alla riforma dei
due primi articoli del progetto di legge del quale
si tratta, e che avrei desiderato di esprimersi in
termini più concisi, per non distendermi troppo sul
tempo così prezioso in queste circostanze, ma forse
le date spiegazioni contribuivano, come spero, ad
abbreviare la discussione.

Mi pare ora di aggiungere che la Commissione
ha creduto di poter tralasciare l'art. 3 del progetto
del sig. Ministro, parendole superfluo lo stabilire
quindi un termine per fare uso dei benefici che
trattasi di accordare, mentre il successivo art. 7
dello stesso progetto mira appunto a definire
la durata degli effetti di tutta questa legge,
di cui noi abbiamo anche pensato a stabilire il
cominciamento.

Riguardo all'art. 4 del progetto Ministeriale che
risumerebbe perciò il senso del progetto della
Commissione non occorre alcuna sostanziale
variazione, se non che invece di contemplare i soli
Militari noi ci siamo riferiti anche alle altre
persone che già si videro doverci pure favorire
abbiamo creduto conveniente di sopprimere le
parole che si trovano appunti dallo Stato, oppure
in alcune delle Provincie che furono unite agli
antichi Stati sul riflesso che potrebbe per alcuni
effetti anche guirra in questi ultimi, e per altra
parte il solo trovarsi sulle frontiere dei Medesimi
può ragionevolmente equipararsi all'appartenza dallo
Stato massime rispetto ai Sardi, ed ai Savojarci
che trovandosi già ben lontani dai loro domestici
indivisi, e per ultimo abbiamo sostituito la parola
non bollata a quella non timbrata relativa alla Carta
di cui si potrà far uso in via di usuzionale

Si fu bene nella Commissione che col l'addebi-
tando si ovvia ai difetti o per dir meglio alle
lacune che possono riscontrarsi nelle procure di cui
si tratta proposte di Classificare in due categorie
di procure ad litem, procure speciali, e procure
generali, ordinando che le prime si presumessero
contenere ogni facoltà che può occorrere ai Procuz-
ratari ad litem, le seconde si riferissero all'oggetto
in esse specificato, e le terze indussero di pieno
diritto la facoltà di fare tutto ciò che potrebbe
fare il Mandante, e dovesse anche intendersi per
sottintesa, ove non venisse esplicitamente

la facoltà di sostituire altri Mandatari;

È ovale però facilmente nella Commissione il riflesso che nella mira di fare cosa maggiormente utile alle persone delle quali si tratta, conviene guardarsi dallo esporre a qualche pregiudizio interpretando per avventura le loro insenzioni non espresse in modo meno conforme al loro volere, che conviene lasciare in facoltà di ciascuno di esprimere liberamente nelle cose facoltative, e maggiormente ancora negli atti di confidenza personale.

Prima variazione sostanziale occorse poi negli art. 5 e 6 del progetto Ministeriale che divennero li 4. e 5 del progetto della Commissione se non che nel primo di essi si sarebbe sostituita la parola nei quali si dovrà certificare a quella da cui si deve certificare che avrebbe per avventura potuto sembrare riferirsi al solo Commissario di Guerra ultimo nominato, e nel secondo di detti articoli si sostituì la parola bollate a quella firmate

Ci rimane ora a parlarsi delle variazioni ed aggiunte alle quali andò soggetto l'art. 7 del progetto Ministeriale che divenne il 6 del progetto della Commissione da cui, come già si accennò, si riconobbe innanzi tutto opportuno di prestabilire il giorno in cui comincierà ad avere effetto la legge della quale si tratta.

A questo riguardo si parlò sotto il pensiero alla formale dichiarazione di guerra con o senza denuncia dell'infante Comiziglio, ma siccome la ripresa delle ostilità potrebbe anche aver luogo di fatto per qualche provocazione, e per altra parte lo stato in cui ora viviamo è piuttosto di guerra che di pace, sarebbe parso il principio giurte che la legge in discorso cominciasse ad avere effetto dal giorno della sua pubblicazione, se non che sostando ancora il riflesso che questa avendo ora luogo nei diversi Comuni dello Stato a difformi intervalli, e convenendo nel caso concesso che si abbia in tutto lo Stato un giorno di partenza uniforme, e che non ammetta ^{poi} questioni in giudizio la Sotto Commissione adottò in definitiva che questa legge cominciasse a potersi invocarsi dal giorno della sua data che sarà quello in cui ripartirà la definitiva sanzione del Re, e ciò a preferenza ancora del giorno della sua inserzione nella Gazzetta ufficiale la quale, salvo in casi affatto eccezionali, non debbe adottarsi qual mezzo di promulgazione delle leggi.

ci sarebbe poi sommissa dalla Commissione la specificazione del'indipendenza d'Italia che il sig. Ministro aggiunge alla parola guerra e ciò sul riflesso che per quando debba ritenersi per politico che noi non avremo a pugnare ad altro titolo, potrebbe per avventura succedere qualche fatto d'armi che comunque diretto allo stesso scopo possa lasciare luogo a qualche dubbio nell'applicazione della legge ^{o per parte dei Tribunali} ma a questo riguardo ci rimettiamo sin d'ora a quando sarete per profuore nella vostra saviezza.

Paffiamo ^{per ultimo} ~~presentato~~ ad osservarsi che la vostra Commissione stima di intendere a tre mesi quel termine di un mese che venne proposto dal sig. Ministro, e che ci pare troppo breve per lasciare tempo ai Militari, e altre persone addette al servizio attivo dell'armata ad occuparsi dei loro interessi dopo cessata la guerra, ed ottenuto il congedo assoluto, o cessate le loro funzioni prima di quell'epoca.

Queste sono, o signori, le considerazioni che indussero la vostra Commissione a convenire nel progetto di legge modificato di cui passo a darvi lettura e che non occorre raccomandare alla vostra sollecitudine avendo abbastanza notorio come siete propensi a favore del Salotto civile che sta per propugnare con nuova alacrità e migliore successo l'indipendenza d'Italia.

Luigi Cippi Relatore

* Come venne pur già riconfermato giusto e conveniente in Francia ove dopo la pace generale del 1814 colla legge del 21 Febbre Anno si prorogò di tre mesi e essi sino al 1° aprile 1815 il termine stabilito dalla legge del 6 Brumario an 5 che ^{risultava in effetto} ~~venne riconfermato~~ insufficiente

Progetto di legge quale venne modificato
dalla Commissione

art. 1.

Affluente prescrizione decennale, nessun termine
prezioso portante scadenza da un debito, o da
una unione spivira, durante la guerra, contro
li Militari in attivita di servizio o altre persone
che vi siano addetti

art. 2

Condanneranno pero a decorrere o a scadere i termini
in materia di procedura Civile se non che
li Magistrati Tribunali e giudici sono auto=
rizzati a concedere alle persone di cui nell' art.
precedente, ove connessa colla loro affluente una
giusta causa nel merito, straordinarie dilazioni
e ostituzioni in tempo anche per l' insospensione
e l' introduzione delle appellazioni

art. 3

Le persone di cui negli art. precedenti possono
fare in tempo di guerra per privata scrittura
o in Carta non bollata tutte indistintamente
le procure comprese quelle per cui e prescritta
la solennita dell' atto pubblico

art. 4.

Come nell' art. 5 del progetto Ministeriale
sostituendo solo alle parole da cui si deve
certificare ^{quelle} dai quali si dovra certificare

art. 5

Come nell' art. 6 del progetto Ministeriale
sostituendo alla parola timbrate quella bollate

art. 6

La presente legge comincera ad avere effetto dalla
sua data, e cessera di averlo tre mesi dopo finita
la guerra e pubblicata la pace o dopo il Congiuto
appolluto oppure la cessazione dal servizio
durante la guerra

art. 7.

I nostri Ministri etc

Relazione della Commissione
sul progetto di legge per sospen-
sione di termini giuridici ed
altre facilitazioni a favore
dei militari in attività di
servizio durante la guerra.

Letta in adunanza del 12. Marzo
1917.

Prop. 9.

Stamp. 12. bis

N. 57.